


LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Legge 41 del 06/06/2020, integrata da Legge 126/2020
O.M. 172 del 04/12/2020



A CURA
DEL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'USR DEL VENETO

PRIMA DEL D.LVO 62/2017



- **Fino al 1977** la valutazione del profitto e del comportamento veniva comunicata con **voto in decimi**, senza ulteriori precisazioni.
- A seguito della critica degli anni 60/70 alla valutazione selettiva, la **legge 517/77**, tra le molte altre cose, introduce nella scuola primaria il **giudizio analitico descrittivo**. I docenti dovevano formulare una descrizione personalizzata del profitto di ogni alunno nelle diverse discipline, senza però parametri comuni a monte.
- Nel tempo, le scuole si sono dotate di «griglie» analitiche con indicatori per meglio esplicitare le variabili considerate.

LA SCHEDA DEL 1993

- Nel 1993 veniva introdotta la scheda con **giudizio sintetico con lettere A, B, C, D, E**, però *riferite a indicatori che rappresentavano le competenze culturali delle discipline*. Inoltre, si prevedeva un **profilo iniziale** e un **giudizio globale finale di tipo narrativo** sui processi riferito a: Alfabetizzazione culturale, Autonomia personale, Partecipazione alla convivenza democratica
- E' il primo documento che prende in carico la **valutazione come processo**, ancorata alla progettazione curricolare e all'epistemologia delle discipline. La valutazione era bimestrale; con C.M. 288/95, si semplifica a valutazione quadrimestrale, con gli stessi parametri.

LINGUA ITALIANA	PRIMO QUADRIMESTRE					SECONDO QUADRIMESTRE									
	1° BIMESTRE		2° BIMESTRE			3° BIMESTRE		4° BIMESTRE							
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E					
Ascoltare e comprendere															
Comunicare oralmente in modo significativo e corretto															
Leggere e comprendere diversi tipi di testo															
Produrre testi scritti di vario genere															
Rielaborare testi															
Riconoscere nel linguaggio orale e scritto strutture morfosintattiche e lessicali															

SEMPLIFICAZIONI SUCCESSIVE



- Con la **C.M. n. 491 del 7 agosto 1996**, vengono profondamente modificate le schede di valutazione della scuola elementare e della scuola media introdotte nel 1993.
- Il Quadro 1 diagnostico sulla situazione iniziale dell'alunno viene eliminato. I giudizi sugli apprendimenti disciplinari non verranno più attribuiti alle singole competenze, ma alla disciplina nel suo complesso, non più attraverso lettere, ma con gli **aggettivi sintetici**: ***“non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo.”***
- Le competenze culturali rimangono, riportate a caratteri piccoli, nella parte alta della finestra riservata alla disciplina, come riferimento generale.
- Viene mantenuto il Quadro 3, ma non si fa più alcuna menzione alle dimensioni che dovrebbero guidarne la redazione in modo condiviso.

I QUADRIMESTRE	II QUADRIMESTRE
LINGUA ITALIANA: ascoltare, comprendere e comunicare oralmente; leggere e comprendere testi di tipo diverso; produrre e rielaborare testi scritti; riconoscere le strutture della lingua e arricchire il lessico.	
*	*
Spazio libero per annotazioni (ndr)	

(*) Giudizio sintetico: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE, NON SUFFICIENTE.

RITORNO AL VOTO IN DECIMI

L. 169/2008 e DPR 122/09



- Dall'a.s. 2008/2009, nella scuola primaria la **valutazione periodica e finale degli apprendimenti** è effettuata con **voti in decimi** e **illustrata con giudizio analitico sul livello globale** di maturazione raggiunto dall'alunno.
- La valutazione del comportamento, **nella scuola primaria**, viene effettuata attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione.
(art. 2 comma 8 lettera a) DPR 122/2009)

IL DECRETO LEGISLATIVO 62/2017



ARTICOLO 2.

La **valutazione periodica e finale degli apprendimenti** delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con **votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.**

(...) La valutazione è integrata dalla **descrizione del processo e del livello globale** di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

(...) La **valutazione del comportamento** dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un **giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione .

La **valutazione del comportamento** si riferisce allo **sviluppo delle competenze di cittadinanza** (art. 1).

LA LEGGE 41 DEL 06/06/2020

Art. 1, comma 2-bis.

In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la **valutazione finale** degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curriculum è espressa attraverso un **giudizio descrittivo** riportato nel documento di valutazione e **riferito a differenti livelli di apprendimento**, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Le modifiche introdotte dalla **L. 126 del 13/10/2020**, art. 32, comma 6 sexies, hanno esteso il **giudizio descrittivo** anche alla **valutazione intermedia**.

L'ORDINANZA MINISTERIALE

n. 172 del 04/12/2020



- A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la **valutazione periodica e finale** degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un **giudizio descrittivo** riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (art. 3 O.M.)
- La **valutazione in itinere**, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, **resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune** e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.
- I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curriculum d'istituto, e sono riportati nel documento di valutazione.
- Nel curriculum di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli **obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali**, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai **traguardi di sviluppo delle competenze**.

I LIVELLI DI RIFERIMENTO DEI GIUDIZI



- I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:
 - a) In via di prima acquisizione
 - b) Base
 - c) Intermedio
 - d) Avanzato

DIMENSIONI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI



(dalle Linee Guida)

- a) **l'autonomia** dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
- b) **la tipologia della situazione (nota o non nota)** entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo. Una situazione (o attività, compito) **nota** può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione **non nota** si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
- c) **le risorse** mobilitate per portare a termine il compito. L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;
- d) **la continuità** nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

POTENZIALITA' DEL GIUDIZIO DESCRITTIVO



Dalle Linee Guida

- Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina.
- Ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l'acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.
- Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa prevede che “[l]’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (...)” (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017).

INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE



L'**individualizzazione** è un processo atto a garantire a tutti il diritto all'apprendimento delle competenze fondamentali del curriculum, ovvero, a raggiungere traguardi formativi comuni attraverso il diritto alla diversità e ai prerequisiti di ciascuno. Compito del docente è analizzare i bisogni degli alunni, valutare il livello raggiunto, sia esso in ingresso o in itinere, e strutturare/adattare attività che consentano a tutti di raggiungere lo stesso obiettivo.

La **personalizzazione** è, invece, una strategia didattica volta a valorizzare le predisposizioni dei singoli, fino alle eccellenze, senza prevedere obiettivi da raggiungere: ciascuno raggiunge il "proprio" obiettivo personale, in base alle proprie potenzialità. Compito del docente in questo caso è cercare le potenzialità di ciascuno, le aree di eccellenza, e strutturare attività personalizzate affinché ciascuno raggiunga il massimo obiettivo possibile dettato dalle proprie caratteristiche. *(dalle Linee guida)*

I due processi devono sempre integrarsi per consentire agli alunni di conseguire l'equivalenza degli apprendimenti e comunque le maggiori autonomie funzionali possibili.

SIGNIFICATO GENERALE DEI LIVELLI

LIVELLI	SIGNIFICATO
AVANZATO	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità
INTERMEDIO	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
BASE	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA', CON DSA, O CON BES

- La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
- La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
- Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.

COMPORAMENTO E GIUDIZIO GLOBALE



- La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.

ovvero:

- **COMPORAMENTO:** *giudizio sintetico* sulla base di parametri che rendano conto dello sviluppo delle competenze di cittadinanza;
- **GIUDIZIO GLOBALE:** *giudizio descrittivo* che rende conto dei processi di sviluppo dell'apprendimento e si à ancora prevalentemente alle competenze europee di tipo metodologico, metacognitivo, pratico, personale e sociale

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE



- Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell'apprendimento rilevati in modo continuativo.
- Esistono diverse modalità con cui esprimere la valutazione descrittiva nel Documento di Valutazione: in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni istituzione scolastica, nell'esercizio della propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell'efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori.
- Anche nella forma grafica, si possono utilizzare modelli e soluzioni differenti, **che devono comunque contenere:**
 - **la disciplina;**
 - **gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);**
 - **il livello;**
 - **il giudizio descrittivo.**

DEFINIZIONE DEI LIVELLI NEL DOCUMENTO

- La definizione dei livelli, adottata dall'istituzione scolastica, dovrà essere presente sul Documento di valutazione, ovvero devono essere esplicitate le dimensioni di apprendimento (es. disciplina, nuclei tematici, traguardi, obiettivi ...) cui si riferiscono i livelli e il significato degli stessi.
- Qualora il giudizio descrittivo non contenga già l'esplicitazione dei criteri determinati dall'istituzione scolastica per differenziare i diversi livelli, sarà presente nel documento di valutazione una legenda che descrive i livelli in base alle dimensioni di apprendimento.

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE



- L'elaborazione del giudizio periodico e finale riflette la complessità del processo di apprendimento e raccoglie sistematicamente gli elementi necessari a rilevare il livello di acquisizione di specifiche abilità e conoscenze da parte di un alunno.
- Ciò richiede l'utilizzo di una pluralità di strumenti, differenziati in relazione agli oggetti e alle situazioni di apprendimento, che consentono di acquisire, per ciascun obiettivo disciplinare osservato, una varietà di informazioni funzionali alla formulazione del giudizio in modo articolato e contestualizzato.
- Nell'operare la scelta degli strumenti valutativi è necessario considerare la pertinenza e la rilevanza di ciascuno in relazione alle dimensioni oggetto di valutazione.
- Gli strumenti, che possono essere utilizzati in base al loro diverso grado di strutturazione, assumono pari valore al fine dell'elaborazione del giudizio descrittivo (es. colloqui individuali; osservazione; analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei compiti pratici complessi realizzate dagli alunni; prove di verifica; esercizi o compiti esecutivi semplici e la risoluzione di problemi a percorso obbligato; elaborati scritti; compiti autentici; ...).

APPRENDIMENTO E GIUDIZI



- Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: occorre rilevare informazioni sui processi cognitivi in un'ottica di progressione e di continua modificabilità delle manifestazioni dell'apprendimento degli alunni.
- La valutazione, infatti, “documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”
- In questo senso, l'**autovalutazione** dell'alunno, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento, può far parte del giudizio descrittivo.

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE



- Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, senza alcuna formalità amministrativa, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone (*dall'Ordinanza Ministeriale*)
- Nel nuovo impianto valutativo, delineato dalle presenti Linee guida, l'insegnante usa il registro o altri strumenti per documentare la valutazione in *itinere* del percorso di apprendimento degli alunni.
- L'attività di documentazione attraverso i diversi strumenti di valutazione troverà uno spazio adeguato e praticabile all'interno del registro elettronico o di altri strumenti comunicativi, in modo da consentire una rappresentazione articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno (*dalle Linee Guida*).

GRADUALITA' NELL'APPLICAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

- Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni scolastiche attuano l'ordinanza e, in modo progressivo, quanto indicato nelle Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione.
- In questa fase di prima applicazione, in raccordo con il Piano Triennale di Formazione elaborato dal Ministero dell'Istruzione, saranno previste azioni di formazione allo scopo di orientare e accompagnare le istituzioni scolastiche nel processo di transizione alle nuove modalità di espressione del giudizio descrittivo degli apprendimenti nella valutazione periodica e finale.

Grazie per l'attenzione

I materiali sono stati curati
dal DT dott. Franca Da Re

